

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevede, all'art. 1, comma 2, il possesso di aree fabbricabili quale presupposto dell'imposta;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del medesimo decreto, indica, quale base imponibile per le aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

Considerato che all'art. 10, comma 4, viene stabilito che i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, avendo la dichiarazione iniziale effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate;

Visto inoltre l'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 148 che così recita: *“Ai fini dell'applicazione (...) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”*;

Dato atto pertanto che, per i terreni divenuti edificabili in forza del nuovo Piano Regolatore Generale definitivo adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 21/12/2004, l'I.C.I. è dovuta dal 1° gennaio 2005.

Esaminato l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, al comma 1, che i Comuni per *“tributi propri, (...) possono stabilire, (...) la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*;

Richiamato l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

Dato atto della complessità del Nuovo Piano Regolatore Generale di Cuneo, nonché del lungo iter di predisposizione ed adozione dello stesso;

Ritenuto opportuno introdurre in questa sede, per le motivazioni sopra esposte, un trattamento agevolato al fine della regolarizzazione della posizione debitoria ai fini I.C.I. relativamente ai terreni divenuti edificabili in forza del nuovo Piano Regolatore Generale definitivo, attraverso l'approvazione di un apposito Regolamento;

Dato atto che il “Regolamento per la definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili” viene integralmente riportato nell’allegato “A” a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le modifiche regolamentari approvate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa deliberazione comunale, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

Visto l’articolo 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta del 12 novembre u.s. dalla prima e dalla settima commissione consiliare permanente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore Tributi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della discussione, quale riportata in calce al provvedimento n. 156 adottato in data odierna;

| | |
|--|-------|
| Presenti in aula | n. 37 |
| Non partecipano alla votazione | n. 0 |
| Presenti all’apertura della votazione (espressa con voto elettronico) | n. 37 |
| Astenuto | n. 0 |
| Votanti | n. 37 |
| Voti favorevoli | n. 25 |

| | | |
|---------------|-------|---|
| Voti contrari | n. 12 | Delfino Ezio, Marchisio Loris e Streri Nello (FORZA ITALIA verso il Partito “IL POPOLO DELLA LIBERTA”); Cravero Riccardo, Malvolti Piercarlo e Martini Matteo (UDC); Terzano Maurizio (CUNEO PER CUNEO); Lauria Giuseppe; Parola Carlo Alberto; Sacchetto Claudio (LEGA NORD PIEMONTE); Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER CUNEO). |
|---------------|-------|---|

DELIBERA

- 1) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002;
- 2) di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili” nel testo riportato nell’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che la funzionalità operativa di tale Regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008;
- 4) di dare atto che copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, verrà trasmessa al Ministero delle Finanze ai fini dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre 1997;
- 5) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.
